

COPROGETTAZIONE

UTILIZZO FONDI AI SENSI DELLA LEGGE 285/97 – CITTA' DI MILANO.

CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILANO AREA MUNICIPI – AMBITO DI

COORDINAMENTO 2 – MUNICIPIO 9 E FONDAZIONE AQUILONE ONLUS

PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA “SOPRA LA

PANKA 2.0” FINANZIATA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.C. N° 731

DEL 28/06/2021. CUP B45E22001740003 - CIG: Z863AEC70C

TRA

Comune di Milano (in seguito Comune) con domicilio fiscale in Piazza della

Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato dalla Dott.ssa

Gabriella Della Valle nella sua qualità di Direttore, che agisce ai sensi dell'art.

107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 71 del vigente Statuto del Comune

di Milano, e in forza della determinazione del Direttore Generale del Comune

di Milano n. 676 del 03/02/2022.

E

Fondazione Aquilone Onlus (in seguito Organizzazione contraente) con sede

in via Enrico Acerbi, 39, 20161 Milano – Codice Fiscale/Partita Iva n.

97167240155, rappresentata da Loris Benecetti in qualità di Legale

Rappresentante.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 731 del 28/06/2021 è stato

approvato l'avvio di un percorso per la definizione di un piano strategico di

politiche e programmi per promuovere il benessere delle bambine, dei

bambini, delle ragazze e dei ragazzi a Milano nell'ambito del piano di Sviluppo

del Welfare 2021 – 2023 e gli indirizzi per l'utilizzo dei fondi statali ai sensi

della Legge 285 del 28 agosto 1997;

- con Determinazione Dirigenziale n. 10709 del 28/11/2022 è stato approvato

l'Avviso di Istruttoria Pubblica e la relativa modulistica, finalizzato

all'individuazione di soggetti qualificati disponibili alla co-progettazione e alla

co-gestione per la realizzazione di interventi educativi di prossimità, di

mediazione dei conflitti e di analisi del fenomeno della violenza giovanile

collettiva, andata deserta per quanto riguarda l'area B relativa alla "movida";

- Con Determinazione Dirigenziale n. 5202 del 16/06/2023 è stata individuato

come partner per la co-progettazione e co-gestione di interventi educativi

nell'ambito del divertimento notturno giovanile l'ATI composta da Fondazione

Aquilone Onlus in qualità di capofila e Diapason Coop. Sociale (C.F.

078824201566) e Shareradio Aps (C.F. 97722280159) in qualità di partners,

ed è stata altresì approvata la spesa relativa alla quota di contributo finanziata

con risorse della Legge 285/97 che, insieme alla quota di co-finanziamento del

10% che dovrà essere garantita dall'Ente individuato contribuisce a

determinare il costo complessivo del progetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 5625 del 16/06/2023, a seguito della fase

di co-progettazione con l'Organizzazione contraente, è stato approvato lo

Schema Tecnico Contabile condiviso fra le parti, prevedendo l'avvio delle

attività in pendenza di convenzione al 01/07/2023;

- l'Associazione temporanea di Impresa (ATI) è stata costituita con atto del

Notario Francesco De Rosa Repertorio n. 5223 – Raccolta n. 3459 del 11 luglio

2023 (registrato il 13/07/2023 al n. 23122 – Serie IT);

- il finanziamento dell'iniziativa il cui costo complessivo ammonta a €

77.597,00=, risulta così articolato: € 70.000,00= di finanziamento a carico dei

fondi di cui alla Legge 285/97 ed € 7.597,00=, quale quota di cofinanziamento

dell'Organizzazione contraente.

RITENUTA LA PREMessa PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DELLA PRESENTE CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILANO – MUNICIPI

– AMBITO DI COORDINAMENTO 2 – MUNICIPIO 9 E FONDAZIONE

AQUILONE ONLUS, COME SOPRA RAPPRESENTATI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione delle attività del Progetto "Sopra la Panka 2.0" coprogettato fra Area Municipi – Ambito di Coordinamento 2 – Municipio 9 del Comune di Milano e Fondazione Aquilone Onlus in qualità di capofila dell'ATI come in premessa specificato.

Art. 2 – DURATA

Il progetto, avviato il 01/07/2023, come da comunicazione (PG 350246.U del 28.06.2023) avrà durata fino al 31/12/2024, fatte salve eventuali proroghe stabilite in coprogettazione, così come previsto anche dall'Avviso. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito della convenzione.

Art. 3 – FINALITA' E AZIONI

Il progetto ha l'obiettivo principale di offrire a ragazzi e giovani che vivono in luoghi pubblici la possibilità di trovare spazi di "espressione" e "narrazione" che possano permettere loro di migliorare la percezione delle proprie potenzialità e possibilità, promuovere percorsi di empowerment e favorire un uso consapevole e appropriato degli spazi pubblici in cui trascorrono il tempo libero (piazze, giardini, parchi). Nello specifico, verranno perseguite le seguenti finalità:

- coinvolgimento di ragazzi e giovani nella realizzazione di eventi pomeridiani e serali di animazione per ripensare modalità di divertimento attraverso l'uso costruttivo degli spazi pubblici;

- favorire la sperimentazione di proposte che promuovano il benessere personale e la crescita di ragazzi e giovani, attraverso la realizzazione di percorsi finalizzati alla conoscenza di sé, delle competenze personali e all'autopromozione;

- esprimere attraverso la musica e la testualità vissuti ed esperienze significativi per il loro percorso di crescita, accompagnati dalla presenza di figure educative che sappiano valorizzare le singole personalità;

- rafforzare l'autostima dei partecipanti, promuovendo un percorso di auto-consapevolezza del proprio vissuto personale, che accompagni l'esperienza della produzione musicale e radiofonica;

- favorire la promozione del protagonismo giovanile e della cittadinanza attiva coinvolgendo ragazzi e giovani nei percorsi di mappatura e di animazione degli spazi pubblici, attivando processi di collaborazione tra pari (peer-education), ma anche di ingaggio della Comunità educante;

- favorire l'avvicinamento delle giovani generazioni alle istituzioni pubbliche attraverso la scoperta e l'incontro con le realtà presenti sul territorio (Municipio, biblioteche, istituti di istruzione superiore, centri di formazione, etc.);

- promuovere il consolidamento di una Comunità educante che sappia non solo essere "contenitore di esperienze" presenti a vario titolo nel territorio, ma, soprattutto, attivare processi virtuosi -buone prassi- andando ad investire sulla propria capacità di generare risposte a fronte di bisogni collettivi e a mettere in discussione le proprie modalità di funzionamento per promuovere risposte

integrate di intervento.

Dal punto di vista operativo, il progetto prevede la realizzazione di 3 macro-azioni:

Azione 1: Mappatura dei luoghi

1.1 Osservazione e mappatura dei luoghi di aggregazione

Azione 2: Proposta di attività

2.1 Radio in movimento

2.2 Attività individuali e di gruppo presso alcune sedi del partenariato

Azione 3: promozione e restituzione attraverso realizzazione di eventi pubblici

Art.4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune si impegna:

1. a collaborare nell'attuazione del progetto, nei limiti delle proprie competenze, secondo quanto stabilito in sede di coprogettazione;
2. ad effettuare, con cadenza trimestrale, tutti i controlli e le verifiche necessarie al fine della corretta realizzazione del progetto, attraverso il monitoraggio tecnico e contabile.

L'Organizzazione contraente si obbliga specificatamente a:

1. attuare il progetto secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico. Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere autorizzata e nel rispetto di quanto indicato nella presente convenzione. Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere condivisa e autorizzata dal Comune di Milano;
2. avvalersi di personale avente i titoli previsti per l'esercizio della specifica professione e tenere aggiornato l'elenco del personale con le relative mansioni e responsabilità;

3. retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi;
4. rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro;
5. individuare il responsabile del progetto definendone compiti e funzioni come previsto dal successivo art. 5;
6. rapportarsi all'Unità di cui al successivo art. 5 per i necessari e opportuni accordi;
7. consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo come previsto dal successivo art. 6;
8. attenersi per quanto riguarda il trattamento dei dati a quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 5 – REFERENTI DEL PROGETTO

Il referente comunale per la realizzazione complessiva del progetto è Patrizia Ballarotto, responsabile dell'Unità Servizi del Municipio 9.

Il referente del progetto per l'Organizzazione contraente è Sara Dono, educatrice di Fondazione Aquilone Onlus.

Art. 6 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E DIVULGAZIONE

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi. Nel corso degli incontri trimestrali sarà possibile, motivatamente e previo accordo delle parti, apportare modifiche al progetto e alla sua realizzazione nei limiti economici indicati nello schema tecnico-contabile e delle finalità stabilite dal Comune di Milano.

A tal fine l' Organizzazione contraente provvederà:

- a produrre trimestralmente (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre)

le schede di monitoraggio tecnico e rendicontazione contabile e a consegnarle all'Amministrazione entro 30 giorni successivi alle scadenze indicate, nelle modalità indicate dal Comune;

- ad incontrare quando necessario (indicativamente con cadenza trimestrale), anche in modalità da remoto, il Referente Istituzionale di cui al precedente art. 5, per una verifica periodica;

- al termine del progetto, a consegnare al Comune, nelle modalità indicate dallo stesso, una relazione che evidenzi il raggiungimento dei risultati.

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto.

L' Organizzazione contraente si impegna a mettere a disposizione il materiale inerente al progetto per una divulgazione congiunta.

Ogni forma di pubblicizzazione relativa al progetto dovrà esporre il logo del Comune ed espressamente concordata con l'Amministrazione.

Art.7 – CONTRIBUTI

Per la realizzazione delle attività del progetto, viene riconosciuto un contributo complessivo di € 70.000,00 fatte salve eventuali variazioni.

Le spese oggetto della presente convenzione saranno considerate ammissibili per la durata del progetto di cui all'art. 2.

Il contributo sarà liquidato all' Organizzazione contraente a seguito di rendicontazione e successiva emissione di nota di debito elettronica secondo le seguenti modalità:

• acconto pari al 50% del contributo ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;

• seconda quota pari al 30% del contributo a seguito di rendicontazione delle spese sostenute/quietanzate e della relazione tecnica relativa alle attività svolte, nelle modalità indicate dal Comune, per un valore totale almeno pari all'importo dell'acconto ricevuto. L'erogazione della seconda quota potrà avvenire solo a seguito dell'esito positivo dei controlli;

• saldo pari alla quota residua rispetto all'importo rendicontato e fino al raggiungimento della quota totale del contributo solo a seguito di esito positivo dei controlli. Il pagamento dell'ultima nota di debito avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.

Ad eccezione del primo acconto, la trasmissione del documento contabile (nota di debito elettronica) dovrà avvenire successivamente alla presentazione della rendicontazione tecnica e contabile relativa al periodo di riferimento.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di ottenere dall'Organizzazione contraente ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle prestazioni effettivamente rese.

Le note di debito dovranno essere intestate e consegnate a: Comune di Milano
– Area Municipi – Municipio 9, Via Guerzoni n. 38 - Milano. Codice Univoco
Destinatario (PKP21M) CODICE RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE
(002190000199999).

Ciascuna nota di debito, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- oggetto della convenzione;
- numero CIG;

- numero CUP;
- data della convenzione stipulata;
- importo complessivo;
- periodo di competenza;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice Iban) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altra indicazione utile.

Trattandosi di ATI, il contributo verrà liquidato alla Organizzazione capofila.

Il pagamento di ogni singolo documento contabile verrà effettuato previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte, entro il termine di 30 (trenta) giorni ovvero entro il termine massimo di ulteriori 30 giorni qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni.

In caso di esposizione della spesa irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9.11.2012 n. 192.

Dal contributo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate di cui al successivo Art. 9.

Le risorse economiche in dotazione al progetto sono da ricondursi a contributi disciplinati dall'art.12 della Legge 241/1990, fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. a) del DPR 633/72.

Art. 8 – ASSICURAZIONE

L' Organizzazione contraente deve essere in possesso di assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al servizio in questione, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà dell'Ente gestore.

In alternativa l' Organizzazione contraente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà essere prodotta un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto.

Art. 9 – RESPONSABILITA', INADEMPIENZE E PENALI

L' Organizzazione contraente è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo all' Organizzazione contraente di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente

convenzione, compreso il mancato rispetto dei termini di rendicontazione contabile e tecnica di cui all'articolo 6, il Comune si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse e di applicare penali le per un importo variabile dal 10% al 30% di quanto dovuto per il periodo a cui si riferisce l'inadempienza riscontrata, trattenendo tali somme sui compensi dovuti. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo della convenzione. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore di servizio/fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 10 – RISOLUZIONE

La presente convenzione verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui dovessero pervenire dagli organi competenti comunicazioni con esito negativo così come previsto dall'art.92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune qualora la progettazione risultasse, a giudizio motivato dal Comune stesso, eseguita in maniera non soddisfacente.

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.

1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

- a) interruzione delle attività da parte dell'organizzazione senza giustificato motivo;
- b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro o grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;
- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art.3, comma 8, Legge 136/2010;
- d) nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati risultino dichiarazioni mendaci.

La risoluzione della convenzione è notificata all'Organizzazione a mezzo pec.

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE, MODIFICA ASSETTI E FALLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI

È vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale.

L'Organizzazione contraente è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modifica intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

Il fallimento dell' Organizzazione contraente comporta, ai sensi dell'art. 81 comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis della presente convenzione. **Art. 12 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell' Organizzazione contraente.

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI, RINVIO A NORME DI DIRITTO

VIGENTI E FORO COMPETENTE

L' Organizzazione contraente si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. Il contraente in particolare si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e alla documentazione relativa all'istruttoria pubblica connessa alla presente convenzione.

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L' Organizzazione contraente dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali Sub-Responsabili, e si obbliga a rispettarli.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Le parti dichiarano Letto, approvato, sottoscritto.

Il Comune di Milano Area Municipi – Ambito Di Coordinamento 2 – Municipio 9

Il Direttore Operativo - Gabriella Della Valle*

L'Organizzazione

Fondazione Acquilone Onlus

Il legale rappresentante - Loris Benedetti*

(*firmati digitalmente)

Firmato digitalmente da: BENEDETTI LORIS
Data: 24/07/2023 15:54:11